

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5754

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTISTUZZI, SERRENTINO

Presentata il 18 giugno 1991

Reinserimento del latino
nel piano di studio della scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lingua latina ed il suo studio costituiscono, in quanto strettamente connessi con lo studio della lingua italiana e della storia, in modo particolare, la base per il recupero della sintesi culturale e dell'identità storica nella scuola italiana, oggi eccessivamente frammentata.

Il reinserimento del latino nel *curriculum* della scuola media tende a restituire agli studenti adeguati mezzi per sostenere il confronto culturale europeo, essendo il latino parte fondamentale degli obiettivi didattici della scuola contemporanea, per la padronanza tecnico-linguistica che esso conferisce a chi lo studia, anche in ordine all'apprendimento delle lingue straniere, ancora trascurato.

Introdurre nuovamente il latino nella scuola media significa andare incontro alla sempre più viva richiesta delle famiglie, che oggi colmano questa lacuna organizzando, nelle scuole che lo consentono, corsi pomeridiani autofinanziati. In particolare: si elimina così l'assurdo pedagogico di iniziare nel IV ginnasio lo studio contemporaneo del latino e del greco.

Il latino eleva il livello medio della cultura e dell'istruzione non solo di chi continuerà gli studi, ma anche, e soprattutto, di quei giovani che dopo la scuola media, o dopo il successivo biennio, sceglieranno il mondo del lavoro.

Infine, esso contribuisce a favorire l'orientamento e ad approfondire l'educa-

cazione e l'istruzione professionale, com'è richiesto dalla legge istitutiva della scuola media unica (31 dicembre 1962, n. 1859) e dalla premessa ai programmi del 1979 (decreto ministeriale 9 febbraio 1979).

Oltre alle ragioni culturali e didattiche, appena richiamate, c'è anche l'obiettivo di elevare le capacità logico-critiche di tutti gli studenti che consiglia il ritorno del latino nella scuola media.

È innegabile esigenza dei preadolescenti cominciare ad affinare la propria capacità critica contro il pericolo del conformismo e contro le influenze dei sistemi informativi più sofisticati; la scuola, infatti, soprattutto oggi, non può tradire il proprio ruolo di processo globale, in relazione allo sviluppo della personalità dell'alunno.

La scuola deve essere mezzo formativo-educativo dell'intelligenza, della coscienza e del carattere; ossia strumento di elevazione spirituale, morale e civile della persona prima ancora di essere

strumento di acquisizione e di utilizzo di una certa somma di sapere; tale funzione è bene esercitata proprio dallo studio della lingua latina.

La concezione dell'istruzione disinteressata, che attragga ed educi la mente alla ricerca ed alla analisi critica anche al di fuori degli interessi e delle preoccupazioni di ordine pratico, appartiene alla concezione tradizionale del liberalismo, che crede nell'uomo libero, dotato di proprie ed autonome volontà e capacità di critica, che devono essere aiutate nel proprio sviluppo.

La scuola deve rafforzare i suoi contenuti democratici, con l'introduzione delle necessarie innovazioni: dall'adeguamento dei mezzi, al rigore della qualità degli insegnamenti, se vogliamo che la conquista del diritto di accedere ai più alti livelli dello studio non sia vanificata dalle disfunzioni e dal decadimento del sistema scolastico.

È in questa prospettiva che si pone la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'insegnamento obbligatorio della lingua latina è inserito nel piano di studio della scuola media a partire dall'anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Nell'orario di insegnamento della scuola secondaria di primo grado devono essere previste due ore di latino settimanali nel primo, secondo e terzo anno. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede, ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, a modificare conseguentemente gli orari di insegnamento delle scuole medie.

ART. 3.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, disciplina il programma dell'insegnamento della lingua e letteratura latina nella scuola secondaria di primo grado con le seguenti finalità:

a) migliorare la conoscenza generale e l'approfondimento della lingua italiana;

b) sollecitare lo sviluppo delle capacità logico-critiche;

c) aiutare lo studente a comprendere il cammino delle civiltà attraverso una conoscenza diretta delle testimonianze del passato;

d) fornire agli studenti che proseguono negli studi elementi propedeutici per una conoscenza più approfondita del latino nelle scuole secondarie superiori.

ART. 4.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede ad organizzare corsi di aggiornamento incentivati di lingua e letteratura latina per gli insegnanti della scuola media che ne facciano richiesta al fine di agevolare l'applicazione della presente legge.